

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 12

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa della deputata CIPRINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presenza e sull'impiego di interferenti endocrini nei prodotti in commercio e sui loro effetti sulla salute riproduttiva

Presentata il 17 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha definito nel 2002 « interferente endocrino » una sostanza o una miscela che altera le funzioni del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla salute di un organismo integro, della sua progenie o delle (sotto)popolazioni.

Si tratta di sostanze in grado di alterare il sistema endocrino, influenzando negativamente diverse funzioni vitali quali lo sviluppo, la crescita, la riproduzione e il comportamento sia nell'uomo che nelle specie animali.

Gli interferenti endocrini possono agire a diversi livelli: *a)* simulando l'azione degli ormoni prodotti dal sistema endocrino e inducendo quindi reazioni biochimiche anomale; *b)* bloccando i recettori delle cellule che riconoscono gli ormoni (recettori ormonali) e impedendo la normale azione degli ormoni prodotti dal sistema endocrino; *c)* interferendo sulla sintesi, sul trasporto, sul metabolismo e sull'escrezione

degli ormoni naturali, alterandone così la concentrazione.

Gli interferenti endocrini costituiscono un ampio ed eterogeneo gruppo di sostanze, tra le quali figurano contaminanti ambientali persistenti, composti utilizzati in prodotti industriali e di consumo nonché composti naturali come i fitoestrogeni.

Le sostanze che possono alterare il sistema endocrino sono state raggruppate in due principali categorie: 1) gli ormoni naturali (estrogeni, progesterone, testosterone naturalmente prodotti nell'organismo umano o animale e i fitoestrogeni contenuti in alcune piante, come i germogli alfalfa e i semi di soia); 2) gli ormoni di sintesi (concepiti espressamente per interferire sul sistema endocrino modulandone la funzionalità) e le sostanze chimiche sintetizzate dall'uomo, concepite per usi industriali, agricoli (ad esempio prodotti fitosanitari) e per taluni beni di consumo (ad es. additivi per materiale plastico) nonché sostanze chimiche (contaminanti) derivanti dai processi industriali (ad esempio diossine).

Secondo quanto riportato nel sito *internet* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it/pagina/gli-interferenti-endocrini), nell'ambiente è stato osservato che gli interferenti endocrini possono causare anomalie nella riproduzione di alcune specie, associate a cambiamenti nel comportamento e ad alterazioni del sistema immunitario. In particolare sono stati osservati fenomeni di mascolinizzazione o femminilizzazione in molluschi e pesci di aree contaminate.

Anche la trasmissione televisiva « Presa Diretta » su Rai 3 del marzo 2017 si è occupata del tema con un'inchiesta dal titolo « *Ciao maschio. I maschi si stanno femminilizzando* ». Secondo l'inchiesta, « In Italia in 50 anni abbiamo perso il 50 per cento delle nascite. I demografi, ogni anno, ci ricordano che il numero dei morti supera quello dei nati. Se continuiamo così, con 1,3 figli in media a donna, siamo destinati a veder sparire il 60 per cento dei giovani nel giro di 3 generazioni. Un suicidio demografico. La società sembra non essere più in grado di riprodursi. È in gioco il futuro della nostra specie. Quali possono essere le cause? Secondo molti ricercatori vanno cercate non tanto nelle grandi fonti di inquinamento del pianeta, ma nei banali oggetti che popolano la nostra vita quotidiana e nelle sostanze chimiche che possono interferire con il nostro sistema ormonale. E sfortunatamente, questi potenziali interferenti endocrini possono essere quasi ovunque. La femminilizzazione del maschio non è fantascienza perché nei luoghi più contaminati del pianeta già lo abbiamo visto negli animali. Per esempio con gli alligatori ermafroditi della Florida o con i pesci del Po che stanno cambiando sesso a causa dell'inquinamento. Richard Sharpe è professore al Centro per la salute riproduttiva dell'Università di Edimburgo, oltre che membro del Consiglio della Società Europea di Endocrinologia e vicedirettore della rivista scientifica *Human Reproduction*. Ha scritto centinaia di articoli sulla differenziazione sessuale e i disturbi dello sviluppo nell'uomo. Noi siamo tutti programmati per essere di sesso femminile. Se

non succedesse qualcosa durante lo sviluppo del feto, saremmo tutte femmine. È il programma di base. Diventare maschio, significa modificare questo programma. Il testosterone — spiega Sharpe a Presadiretta — è fondamentale per un uomo. Quello che noi stiamo vedendo, è che il programma di sviluppo attivato dal testosterone non sta più funzionando correttamente. E gli uomini siano più vulnerabili rispetto alle donne, perché i feti maschili sono più sensibili alle sostanze chimiche dell'ambiente, rispetto a quelli femminili » (www.huffingtonpost.it del 13 marzo 2017).

Nella citata trasmissione, il direttore del Dipartimento di crescita e riproduzione dell'ospedale di Copenaghen, ove si studiano gli effetti di alcune sostanze chimiche nel determinare anomalie agli organi genitali di neonati, ovvero organi genitali sviluppati in maniera non chiara rispetto all'attribuzione maschile o femminile, ha lanciato l'allarme: « Tra 50 anni noi ci guarderemo indietro e ci domanderemo perché oggi non abbiamo reagito subito a tutti questi primi allarmi. Perché qui è il nostro futuro ad essere a rischio ».

In una inchiesta giornalistica del quotidiano « La Repubblica » dal titolo « *Non è né maschio né femmina* » si riporta che, anche negli ospedali italiani, sono in aumento le richieste di cura per neonati dal « sesso incerto » o intersessuali, un fenomeno che, in Italia, riguarda un bambino ogni cinquemila nati. Nel 2013 l'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma ha stimato un aumento del 50 per cento dei neonati dal sesso incerto.

Nell'uomo gli interferenti endocrini possono giocare un ruolo rilevante in alcune patologie quali malformazioni congenite dei neonati, sviluppo di tumori endocrini (tiroide, ovaio), ritardo nello sviluppo sessuale e alterazione del sistema immunitario.

Eppure gli interferenti endocrini possono essere presenti in prodotti di uso comune come cosmetici, giocattoli, mobili, prodotti per la casa.

La « Strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema immunitario » [COM (1999) 706] ha adottato la

definizione di interferente endocrino come una « sostanza che altera la funzionalità del sistema endocrino, causando effetti avversi sulla salute di un organismo, oppure della sua progenie o di una (sotto)popolazione ».

L'interesse della comunità scientifica e amministrativa nei confronti dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente dovuti all'esposizione ad interferenti endocrini è sensibilmente aumentato in quest'ultimo decennio, per via del fatto che queste sostanze possono agire in fasi particolari del ciclo vitale, colpendo le fasce maggiormente vulnerabili della popolazione.

Recentemente, a ottobre del 2017, il Parlamento europeo ha respinto la proposta della Commissione europea sugli interferenti endocrini, che avrebbe esentato alcuni prodotti chimici contenuti nei pesticidi dall'essere identificati come interferenti endocrini. Ora la Commissione dovrà presentare al più presto una nuova proposta.

Una relazione dell'UNEP/WHO ha definito gli interferenti endocrini una « minaccia globale », in riferimento, tra l'altro, all'aumento di vari disturbi endocrini nell'uomo e nelle popolazioni della fauna selvatica. Ci sono prove di effetti avversi

riproduttivi (infertilità, tumori, malformazioni) che potrebbero anche influenzare la funzione tiroidea, quella del cervello e favorire l'obesità e l'omeostasi del glucosio.

In Italia secondo i dati emersi dalla ricerca è stato evidenziato che: *a*) su 10 coppie il 20 per cento circa (1 su 5) ha difficoltà a procreare per vie naturali, mentre venti anni fa la percentuale era circa la metà; *b*) circa il 40 per cento delle cause di infertilità riguarda prevalentemente la componente femminile, l'altro 40 per cento riguarda la componente maschile e il 20 per cento circa ha, invece, natura mista; *c*) negli ultimi cinquant'anni il numero di spermatozoi nel maschio si è ridotto della metà; *d*) negli ultimi trent'anni l'età media al concepimento in ambo i sessi è aumentata di quasi dieci anni, sia per l'uomo che per la donna.

La pericolosità di tali sostanze e i loro effetti rendono opportuna l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che svolga un'attività conoscitiva e di inchiesta di ampia portata per indagare sulla presenza delle sostanze denominate interferenti endocrini nei prodotti alimentari e di uso comune e sulle conseguenze particolarmente allarmanti per la salute della popolazione e per l'integrità dell'ambiente.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

*(Istituzione, compiti e durata
della Commissione).*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presenza e sull'impiego di interferenti endocrini nei prodotti in commercio e sui loro effetti sulla salute riproduttiva, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sulla presenza e sull'impiego delle sostanze chimiche note alla comunità scientifica con il nome di « interferenti endocrini » nei prodotti alimentari e negli oggetti di uso comune commercializzati nel territorio nazionale, nonché sugli effetti derivanti dall'esposizione ovvero dall'assunzione delle predette sostanze chimiche sull'apparato riproduttivo umano, sulla fertilità umana, sulle deformazioni o malformazioni del sistema riproduttivo umano.

2. La Commissione ha il compito di indagare:

a) sulla presenza e sull'impiego di interferenti endocrini nei prodotti alimentari e nei prodotti di uso comune commercializzati nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle modalità di impiego e utilizzazione delle predette sostanze, anche acquisendo informazioni sulle caratteristiche tossicologiche, ecotossicologiche e fisico-chimiche relative alle predette sostanze;

b) sull'individuazione e sull'identificazione delle categorie di sostanze che agiscono come interferenti endocrini e sulle forme e sulla quantità di interferenti endocrini utilizzati dall'industria nella produzione agricola, nei prodotti cosmetici e nell'abbigliamento in commercio e sulle quantità di prodotti ad uso alimentare contenenti interferenti endocrini;

c) sulle informazioni fornite ai cittadini in merito alle caratteristiche tossico-

logiche, ecotossicologiche e fisico-chimiche degli interferenti endocrini e agli effetti connessi alla loro presenza nei prodotti alimentari, nei prodotti agricoli e nei prodotti cosmetici in commercio;

d) sulle conseguenze e sull'incidenza sulla salute umana e sull'ambiente della presenza e dell'utilizzazione degli interferenti endocrini nei pesticidi, nei biocidi, nei prodotti alimentari e agricoli, nei prodotti cosmetici e in ogni altro prodotto di uso comune;

e) sulle cause dei disturbi della fertilità umana in Italia e sul nesso tra esposizione umana agli interferenti endocrini e infertilità, malformazioni congenite dei neonati, sviluppo di tumori endocrini (tiroide, ovaio), alterazioni dello sviluppo dell'apparato riproduttivo e alterazione del sistema immunitario.

3. La Commissione dovrà altresì:

a) acquisire gli studi e le ricerche anche di livello internazionale effettuati in merito alle conseguenze sulla salute umana e sull'ambiente dell'utilizzo degli interferenti endocrini nei prodotti alimentari e di uso comune in commercio e predisporre ulteriori studi;

b) acquisire dati che integrino le informazioni sugli effetti di tali sostanze;

c) monitorare i dati e la casistica sulle malformazioni, alterazioni e disfunzioni umane di cui alla lettera *e)* del comma 2 registrate negli ospedali italiani;

d) valutare soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per contrastare i pericoli derivanti dall'uso e dall'impiego di tali sostanze.

4. La Commissione, alla fine di ogni semestre, presenta alla Camera dei deputati una relazione sullo stato dei propri lavori.

5. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze dell'inchiesta.

ART. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o cessazione dal mandato ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.

3. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il presidente della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, eletti dalla Commissione tra i propri componenti.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale e alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione può ottenere copie di atti, documenti e studi epidemiolo-

gici relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o studi o ricerche presso altri organismi anche di ricerca scientifica.

3. La Commissione può ottenere dagli organi e dagli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 2 e 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui ai commi 5 e 6.

ART. 4.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto d'ufficio o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo a esperti e a enti pubblici e privati anche stranieri.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritiene opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 80.000 euro per l'anno 2019 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. Al presidente e ai componenti della Commissione non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva.

